

***Regolamento per le entrate comunali***

Predisposto da: P.O. III

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Mascalucia  
con deliberazione n. \_\_/2021 del \_\_/\_\_/2021



## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2 - Scopo del regolamento .....	4
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI .....	4
Art. 3 - Tipologie di Entrate .....	4
Art. 4 - Regolamento generale e compatibilità con altri regolamenti .....	4
TITOLO III - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI .....	5
Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi .....	5
Art. 6 - Trattamenti agevolati .....	5
TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE .....	5
Art. 7 - Forme di gestione delle entrate .....	5
Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate .....	5
Art. 9 - Scelte delle azioni di controllo .....	6
Art. 10 - Attività di verifica e controllo .....	6
Art. 11 - Poteri dell'Ente .....	6
Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione .....	7
TITOLO V - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE .....	7
Art. 13 - Disposizioni Sanzionatorie .....	7
Art. 14 - Determinazione dell'entità della sanzione .....	8
Art. 15 - Concorso di violazioni e continuazione .....	8
Art. 16 - Sanzioni .....	9
TITOLO VI - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI .....	9
Art. 17 - Forme di riscossione .....	9
Art. 18 - Accertamento esecutivo tributario .....	10
Art. 19 - Accertamento esecutivo patrimoniale .....	10
Art. 20 - Riscossione coattiva .....	11
Art. 21 - Interessi moratori .....	11
Art. 22 - Costi di elaborazione e notifica .....	11
Art. 23 - Rateizzazione .....	12
Art. 24 - Ulteriori ipotesi di rateizzazione .....	13
Art. 25 - Discarico per crediti inesigibili .....	13
Art. 26 - Ingiunzioni di pagamento .....	13
Art. 27 - Formazione dei ruoli .....	14
Art. 28 - Compensazione fra debiti e crediti .....	14
<a href="#">Art. 29</a> - Rimborsi .....	14
TITOLO VII - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI .....	14
Art. 30 - Contenzioso .....	14
Art. 31 - Reclamo e mediazione tributaria .....	15
Art. 32 - Diritto di interpello .....	16
Art. 33 - Istituto dell'autotutela. Presupposti ed effetti .....	17
Art. 34 - Limiti all'esercizio dell'autotutela .....	18
Art. 35 - Istituto dell'accertamento con adesione .....	18
Art. 36 - Ambito di applicazione dell'istituto .....	18
Art. 37 - Avvio del procedimento di accertamento con adesione .....	18
Art. 38 - Accollo .....	19
Art. 39 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale .....	19
Art. 40 - Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	19
Art. 41 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione .....	20
Art. 42 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire .....	20



Art. 43 - Procura .....	20
Art. 44 - Contraddittorio .....	21
Art. 45 - Atto di accertamento con adesione .....	21
Art. 46 - Modalità di versamento. Rateizzazione.....	21
Art. 47 - Perfezionamento dell'adesione .....	22
Art. 48 - Effetti della definizione .....	22
Art. 49 - Riduzione delle sanzioni .....	22
Art. 50 - Trasparenza e informazione.....	22
Art. 51 - Norme finali e di rinvio .....	22



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il rimborso ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie e viene adottato in attuazione delle norme in vigore (art.52 D.Lgs. 446 /97).
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art.23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme per la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Individua le competenze e le responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità per quanto da quest'ultimo non disciplinato.
4. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività dell'Ente quale soggetto attivo del tributo e a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali.

### **Art. 2 - Scopo del regolamento**

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate al buon andamento dell'attività dell'Ente e a garantire l'attuazione dei principi di qualità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali.

## TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

### **Art. 3 - Tipologie di Entrate**

1. Per l'applicazione del presente regolamento vengono definite le seguenti categorie di entrate comunali:
  - a) tributi comunali;
  - b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
  - c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
  - d) altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali statali/regionali e provinciali

### **Art. 4 - Regolamento generale e compatibilità con altri regolamenti**

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti in vigore o eventuali altri da approvarsi per le singole entrate.
2. La disciplina delle singole entrate è definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.



## TITOLO III - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

### **Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge.
2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione consiliare, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

### **Art. 6 - Trattamenti agevolati**

1. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile, "ope legis".
2. Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.
3. Il comune, nel rispetto delle vigenti normative e al principio di autonomia, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, può stabilire eque agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, disciplinate negli specifici regolamenti riguardanti le singole entrate.
4. Il perdurare di situazioni di morosità nei confronti dell'Ente da parte dei contribuenti/ utenti di beni e servizi, comporta la perdita del diritto di fruire delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni, fino all'estinzione del debito. Tale situazione vale per il contribuente/utente, come anche per i componenti del medesimo nucleo familiare convivente.

## TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

### **Art. 7 - Forme di gestione delle entrate**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, oltre alle seguenti:
  - a) Affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
  - c) In associazione con altri Enti Locali;
  - d) In affidamento mediante convenzione;

### **Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate comunali, i dipendenti/funzionari responsabili del servizio ai quali risultino affidate mediante il piano esecutivo di gestione o altro legittimo



- provvedimento amministrativo, le risorse di entrate, determinate e specificate, in collegamento all'attività svolta dal servizio medesimo a cui vengono destinati.
2. In assenza di specifico provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario incaricato della gestione delle medesime.
  3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dei dati per implementare le entrate (secondo criteri di uguaglianza ed equità), comprese l'attività istruttoria di controllo/verifica, e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
  4. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere le ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88.

#### **Art. 9 - Scelte delle azioni di controllo**

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati con provvedimento formale dalla amministrazione comunale in sede di approvazione del P.E.G., ovvero con altro atto motivato, nel quale si dà atto che le risorse assegnate allo specifico servizio risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Hanno priorità le attività di verifica che possono determinare entrate certe e in breve termine.
3. Nella individuazione delle legittime operazioni di controllo, l'organo/ufficio competente deve privilegiare l'attività di verifica sostanziale ed imparziale, con l'unico obiettivo di maggiore equità fiscale-sociale.
4. Nel caso in cui il servizio sia affidato in gestione nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.g.vo 15 Dicembre n.446, le suddette attività sono svolte dal concessionario.
5. Ai fini del potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, l'Ente delibera, apposito regolamento, per l'erogazione dei compensi e delle modalità.

#### **Art. 10 - Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L.R. n. 7/2019 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 9 a 15.
3. Il funzionario-responsabile deve evitare sprechi nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e deve utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, per semplificare ed ottimizzare i risultati finali.
4. Il dipendente/funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e/o documenti, adeguandosi a quanto eventualmente previsto nel regolamento o dalla legge relativa a ciascuna entrata, eccetto i casi in cui sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento che determina l'entrata.

#### **Art. 11 - Poteri dell'Ente**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica/controllo/accertamento esecutivo, l'Amministrazione può indirizzare l'attività di ciascun tributo, individuando la fascia dei contribuenti/utenti ed il tipo di tributo, sulla base di criteri selettivi. Tali attività saranno svolte in modo programmato/sistematico, tenendo conto degli interessi generali, delle



scadenze di legge, della capacità operativa del servizio tributario e delle reali potenzialità della stessa struttura.

2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è competenza del dipendente-responsabile della stessa. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, o per certe fasi di lavoro, lo stesso responsabile, con motivata azione, può impiegare i mezzi o il personale appartenente anche ad altri uffici o servizi, i quali sono tenuti a fornire anche gli atti o le necessarie informazioni, utili o richieste nell'esercizio delle attività di accertamento tributario finalizzato a determinare nuove o maggiori entrate.

#### **Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione**

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento esecutivo, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono rispettare i requisiti di legge per le singole entrate e solo in mancanza di specifiche previsioni di legge, si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, anche non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della *chiara ed esatta* individuazione del debito e dei relativi dati e termini.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi precedenti, comunque in qualità di soggetto passivo, deve essere effettuata tramite lettera notificata ai sensi di Legge o in altra forma comunque ammessa dalla Legge (D.P.R. 600/73), o mediante raccomandata a/r. o con altro mezzo anche telematico-web, da cui emerga con certezza il provvedimento in ogni suo specifico elemento. Le spese di notifica e/o postali sono a carico del destinatario.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che il servizio tributario deve effettuare per pervenire alla riscossione, quando il tributo, la sanzione tributaria o cumulativamente è inferiore a euro 5,00 (cinque/00) per anno di imposizione, è esonerato dal compiere i relativi adempimenti (non procedere alla notifica degli avvisi di accertamento od alla riscossione coattiva), e alla stessa stregua non dà seguito alle istanze di eventuale rimborso o sgravio di pari importo, salvo diversa disposizione prevista dalla Legge.
5. Gli interessi da applicare per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali per i periodi di imposizione, sono stabiliti nella stessa misura prevista per le imposte erariali.

### TITOLO V - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

#### **Art. 13 - Disposizioni Sanzionatorie**

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardi od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs.471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.
2. Alle violazioni di norme in materia di entrate locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.  
In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:
  - a. le caratteristiche delle sanzioni;
  - b. i principi di legalità, imputabilità colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
  - c. le cause di non punibilità;
  - d. i criteri di determinazione;
  - e. le ipotesi di concorso e violazioni continuate;
  - f. sospensione dei rimborsi e compensazione;



- g. il ravvedimento;
- h. il procedimento di irrogazione;
- i. la tutela giurisdizionale
- j. esecuzione decadenze e prescrizioni;
- k. ipoteca e sequestro conservativo;
- l. la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società.

#### **Art. 14 - Determinazione dell'entità della sanzione**

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile della specifica entrata o tributo individuato con apposita Delibera di Giunta Comunale, in funzione delle vigenti norme di legge, ovvero per altri analoghi o simili casi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale e/o delle norme riguardanti il singolo tributo, in ossequio ai criteri indicati nell'art.7, D.Lgs. 472/97.
3. Nei casi in cui la violazione non sia stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore/contribuente/utente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dall'istituto del ravvedimento di cui l'art.13 D.Lgs. 472/97
4. oltre alle sanzioni ridotte il contribuente deve versare, sempre spontaneamente, anche gli interessi calcolati in base al saggio legale.
5. Sia la sanzione, che gli interessi devono essere versati, utilizzando il modello F24 riportando nella delega bancaria gli appositi codici del tributo all'uopo previsti.
6. E' ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli artt.16 e 17, del D.Lgs. 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.Lgs. 473/97.
7. La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo è assolta con la sottoscrizione di formale adesione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.
8. Per gli altri tributi la definizione agevolata è assolta con il pagamento della sanzione ridotta e del tributo entro gli stessi termini.
9. Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto l'impugnazione degli atti emessi dal Comune.
10. Le sanzioni per mancato, o parziale ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate con l'applicazione della procedura di cui al comma 1, dell'art.17, del D.leg.vo 472/97. Le sanzioni sono irrogate mediante iscrizione a ruolo relativamente ed esclusivamente nei casi di ritardato pagamento.

#### **Art. 15 - Concorso di violazioni e continuazione**

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico, ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità qui indicate, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:
  - a) con una sola azione od omissione commetta più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
  - b) con più azioni od omissioni commetta diversi violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale);
  - c) commetta più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione di base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:





- a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per violazione più grave;
  - b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;
  - c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;
  - d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.
3. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

### **Art. 16 - Sanzioni**

1. Il responsabile del servizio delle entrate/tributi, ovvero il responsabile della singola entrata / tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.
2. L'avviso di contestazione deve essere notificato nelle forme previste dell'art.60 D.P.R. n.600/73
3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione ai sensi di Legge.
4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente che oggettivamente siano diretta conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

## TITOLO VI - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

### **Art. 17 - Forme di riscossione**

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste dall'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva del dovuto tributo o altra entrata a diverso titolo:
  - a) con le modalità previste dal D.P.R. n. 602/ 73 modificato con D.P.R. n. 43/88;
  - b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910
  - c) mediante ricorso al giudice di ordinario, a condizione che il funzionamento dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerente la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.



5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

#### **Art. 18 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 19 - Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.



### **Art. 20 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) il Comune di Mascalucia;
  - b) l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

### **Art. 21 - Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

### **Art. 22 - Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla



procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

### **Art. 23 - Rateizzazione**

1. Il Funzionario Responsabile dei tributi o il soggetto affidatario della riscossione forzata o il Responsabile delle altre entrate comunali, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g) da euro 6.000,01 a euro 20.000: fino a trentasei rate mensili.
  - h) Da euro 20.000,01 fino euro 50.000 fino a settantadue rate mensili;
  - i) oltre euro 50.000,01 fino a cento rate mensili

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. *(oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione).*

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 21, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di



decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili;

#### **Art. 24 – Ulteriori ipotesi di rateizzazione**

1. Per le ditte individuali, società di persone e di capitali, che versano in una situazione di obiettiva difficoltà al regolare adempimento tributario per cause imputabili a particolari momenti di congiuntura economica generale negativa, a difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, a provvisoria e comprovata carenza di liquidità finanziaria desumibile da documenti aziendali, ovvero sottoposte a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione dei debiti omologati dal competente Tribunale, è facoltà della Giunta Comunale, fermo restando il pagamento integrale della sorte capitale, sanzioni e interessi, concedere una dilazione più ampia rispetto ai termini indicati dall'art. 23 e secondo il seguente schema:

- a) da € 100.000,00 a € 500.000,00 fino a 150 rate mensili;
- b) da € 500.000,01 a € 1.000.000,00 fino a 200 rate mensili;
- c) oltre € 1.000.000,01 fino a 250 rate mensili

2. Sulle rate del piano di dilazione si applicano gli interessi legali.

3. Anche per queste ipotesi di rateizzazione valgono le ulteriori disposizioni previste nel precedente comma 23.

#### **Art. 25 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **Art. 26 - Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 24 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 18 e al comma 2 dell'articolo 19, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



### **Art. 27 - Formazione dei ruoli**

1. I ruoli vengono predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n.602/73, così come modificato con D.P.R. n.43/88 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I ruoli debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario formalmente incaricato della specifica entrata.

### **Art. 28 - Compensazione fra debiti e crediti**

1. È ammessa la compensazione tra Crediti e Debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. Il soggetto debitore di una entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini stabiliti per il versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A/R a provvedere al pagamento del tributo e informato del fatto che, in caso di mancato pagamento entro il termine comunicato e previsto, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
4. L'ufficio di ragioneria dopo aver riscontrato il perdurarsi del debito dopo la scadenza finale, provvede alla compensazione in termini di legge del debito entro il limite di importo del credito.
5. La compensazione, può essere effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'ente, sia un soggetto responsabile in solido con il debitore.

### **Art. 29 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrate e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00.
4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, afferenti a tributi della stessa natura, eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione specificando in apposita comunicazione il debito tributario compensato anche parzialmente.

## TITOLO VII - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

### **Art. 30 - Contenzioso**

1. In materia di entrate, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Mascalucia in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il funzionario responsabile dell'entrata dispone la resistenza in giudizio o



- promuove azioni legali a tutela dell'amministrazione. E', altresì, incaricato della definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi. Della partecipazione alle udienze può incaricare idoneo personale dell'Ufficio ovvero professionista esterno abilitato all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero al patrocinio legale innanzi all'Autorità giudiziaria.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata formula una breve valutazione in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite, avendo particolare riguardo:
    - a) alla giurisprudenza formatasi in materia;
    - b) al grado di probabilità della soccombenza dell'Ente;
    - c) alla convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
  3. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
  4. Per le controversie tributarie che pervengano al secondo e terzo grado di giudizio, o che rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può valutare l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

#### **Art. 31 - Reclamo e mediazione tributaria**

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 50.000 euro. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.
2. La finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.
3. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della mediazione, individuandolo, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato. In caso di mancata nomina, la struttura deputata all'esame del reclamo è individuata nel funzionario responsabile del tributo.
4. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:
  - a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
  - b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
  - c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
  - d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver inviato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti – una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis;
  - e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni erogate.



5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 4, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.
6. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
  - a) di valore superiore a cinquantamila euro;
  - b) di valore indeterminabile;
  - c) riguardanti atti non impugnabili;
  - d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune.
7. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere ad un annullamento dell'atto impugnato, l'ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17-bis:
  - a) grado di incertezza delle questioni controverse;
  - b) grado di sostenibilità della pretesa;
  - c) principio di economicità dell'azione amministrativa.
8. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.
9. Effettuare le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:
  - a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene, altresì, una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace,
  - b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, può comunicare una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo ed i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
  - c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'ufficio invita il contribuente al contraddittorio.
10. L'Ufficio invita il contribuente quando reputi opportuno un confronto ed un esame in contraddittorio della pretesa. L'invito può avvenire anche a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.
11. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992.
12. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 23 del presente regolamento.

### **Art. 32 - Diritto di interpello**

1. Il diritto di interpello previsto dall'art. 11 della L. 212/2000 può essere esercitato dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 156/2015, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili, come specificatamente disciplinati dalla regolamentazione comunale vigente.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, nei tempi indicati dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi





- indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015 e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 156/2015.
  4. Il Comune, effettuata l'istruttoria, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini previsti dall'art. 11 della L. 212/2000 per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello e sempre che l'istanza di interpello risulti ammissibile, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine previsto.
  5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta del Comune non è impugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
  6. Nel caso in cui l'istanza di interpello verta su una questione di interesse per un elevato numero di contribuenti, l'ufficio può valutare di pubblicare le risposte con comunicazione del Dirigente del Servizio, inviata per posta elettronica ordinaria, ovvero diffusa a mezzo stampa e attraverso il sito istituzionale, oppure pubblicata all'Albo Pretorio.

### **Art. 33 - Istituto dell'autotutela. Presupposti ed effetti**

1. Il Comune, con provvedimento del responsabile dell'entrata, può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta e nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Non si procede alla revoca o annullamento nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.).
3. L'eventuale istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio competente e deve contenere i dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio di riferimento e l'indirizzo di posta elettronica (preferibilmente certificata, se in possesso).
4. Il provvedimento di revoca o annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, devono essere comunicati all'interessato.
5. Nelle ipotesi di istanze che presentino, ad un sommario vaglio preliminare, sufficienti elementi da far ritenere verosimilmente fondata la richiesta, qualora durante il procedimento di autotutela emergano esigenze istruttorie tali da comportare il protrarsi delle attività di riesame oltre i termini per l'eventuale presentazione del ricorso, l'Ufficio può, con comunicazione inviata al richiedente, sospendere l'esecutività del provvedimento, fino alla data di risposta all'istanza.
6. il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di manifesti vizi dell'atto, certi ed incontrovertibili, quali, tra gli altri:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.



7. A seguito di accoglimento, anche parziale, dell'istanza di autotutela, il richiedente può usufruire del pagamento delle sanzioni in misura ridotta anche dopo il decorso del termine previsto per la definizione agevolata delle stesse, mediante versamento, entro trenta giorni dalla notifica della risposta, dell'importo dovuto a seguito del provvedimento di autotutela.
8. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 23 del presente regolamento.

#### **Art. 34 - Limiti all'esercizio dell'autotutela**

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti in relazione agli atti per i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

#### **Art. 35 - Istituto dell'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è applicabile nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

#### **Art. 36 - Ambito di applicazione dell'istituto**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) I casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
  - b) I casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
  - c) I casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi.

#### **Art. 37 - Avvio del procedimento di accertamento con adesione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;



- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile dell'avviso di accertamento.

#### **Art. 38 - Accollo**

1. In applicazione dell'art.8, comma 2, della legge n.212/2000 (statuto del contribuente) è ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da ambo le parti attestante l'avvenuto accollo e contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente originario;
  - b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
  - c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

#### **Art. 39 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale**

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
  - a) il tributo;
  - b) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - c) gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
  - d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
  - e) il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

#### **Art. 40 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 39, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.



3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche ad annualità di imposta successive a quelle oggetto di accertamento, parimenti accertabili, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi.

#### **Art. 41 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione**

1. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 30, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. Qualora inammissibile, l'istanza di accertamento con adesione non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

#### **Art. 42 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire**

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
  - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
  - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
  - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile formula, anche telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in adesione dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo dell'appuntamento presso l'Ufficio.

#### **Art. 43 - Procura**

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutta la fase del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al precedente comma deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.



#### **Art. 44 - Contraddittorio**

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione, il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

#### **Art. 45 - Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
  - a) gli elementi di valutazione presi in considerazione in esito al contraddittorio tenutosi;
  - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
  - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
  - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

#### **Art. 46 - Modalità di versamento. Rateizzazione**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 23 del presente regolamento.
3. Sull'importo delle rate si applicano gli interessi al tasso di interesse legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, fino alla scadenza dell'ultima rata prevista.



### **Art. 47 - Perfezionamento dell'adesione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia eventualmente prevista.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

### **Art. 48 - Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, redatto e sottoscritto come disposto dall'articolo 45, non è suscettibile di impugnazione, non è integrabile o modificabile, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
  - a) definizione riguardante accertamenti parziali;
  - b) sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art. 49 - Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

### **Art. 50 - Trasparenza e informazione**

1. Il presente regolamento dopo la approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato nel sito web ufficiale dell'ente e trasmesso in copia agli uffici competenti e a chiunque ne fa esplicita richiesta, con l'obiettivo di dare massima informazione e trasparenza degli atti amministrativi.
2. L'ufficio preposto è impegnato a dare adeguata informazione nei modi e nei termini di legge.

### **Art. 51 - Norme finali e di rinvio**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si rinvia alle prescrizioni di legge per le singole entrate e alle vigenti normative di settore.